

STATUTO

COOPERATIVA SOCIALE LOGOS

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SAN GIORGIO DEL SANNIO BN VIA
ROSTAGNO DE MAASAN 14

Numero REA: BN - 148478

Codice fiscale: 01789820626

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 12-04-2021 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A" all'atto Rep.n. 37493, Racc. n. 20205

STATUTO

TITOLO I - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 (Costituzione e denominazione)

1.1 E' costituita la società cooperativa sociale denominata:

"COOPERATIVA SOCIALE LOGOS"

1.2 La società ha sede nel Comune di San Giorgio del Sannio (BN), all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle imprese ai sensi dell'art. 111-ter disp. att. c.c.

1.3 L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza), ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato sub 1.2; spetta invece ai soci decidere l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie, nonché il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato sub 1.2.

Art. 2 (Durata)

2.1 La cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2060 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II - SCOPO - OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)

3.1 La cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata.

3.2 La cooperativa ha scopo mutualistico, e si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso lo svolgimento dell'attività costituente l'oggetto sociale – finalizzata, alla gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, di cui all'art. 1, lettera a), della legge 8 novembre 1991 n. 381.

La cooperativa realizza quindi le finalità di solidarietà sociale sopra descritte, facendo nel contempo conseguire ai propri soci operatori occasioni di lavoro nel settore dei servizi sociali, ed una remunerazione dell'attività lavorativa prestata a migliori condizioni rispetto a quelle ottenibili sul mercato.

Pertanto, lo scopo che i soci lavoratori intendono perseguire nella propria sfera individuale è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e la prestazione della propria attività lavorativa a favore della cooperativa, l'inserimento lavorativo, e continuità di occupazione, con le migliori condizioni economiche, sociali e professionali; e nella sfera sociale, quello di conseguire finalità di solidarietà sociale e di sostegno delle famiglie e di persone disagiate, nei settori dell'assistenza sociale e socio sanitaria, dell'assistenza sanitaria, della beneficenza, istruzione e formazione,

a favore degli anziani, disabili, adulti e bambini, per assicurare le migliori condizioni di vita sotto il profilo morale, sociale e materiale, e per prevenire, ridurre e rimuovere le situazioni di bisogno, di rischio, di emarginazione e di disagio sociale.

I rapporti mutualistici hanno pertanto ad oggetto:

1) la prestazione di attività lavorative da parte dei "soci lavoratori", nei settori corrispondenti all'oggetto sociale della cooperativa, sulla base di previsioni del regolamento, che definiscono l'organizzazione del lavoro dei soci;
2) la fruizione, da parte dei "soci utenti", dei servizi sociali di cui all'art. 1, lett. a), della legge n. 381/1991. Detti servizi sociali possono essere forniti anche a terzi, facenti parte delle categorie bisognose di intervento sociale per motivazioni connesse all'età o alla condizione personale, familiare o sociale, sia gratuitamente, sia a pagamento, a condizioni possibilmente migliori di quelle rinvenibili sul mercato.

3.3 La cooperativa ha, inoltre, lo scopo di procurare ai soci continuità d'occupazione lavorativa e di contribuire al miglioramento delle loro condizioni economiche, sociali, professionali, tramite l'esercizio in forma associata dell'impresa. Per il raggiungimento di tale scopo mutualistico, i soci possono instaurare con la cooperativa, oltre al rapporto associativo, un ulteriore rapporto mutualistico di lavoro.

3.4 I criteri e le regole inerenti alla disciplina dei rapporti mutualistici tra la cooperativa ed i soci sono stabiliti da apposito regolamento interno predisposto, nel rispetto del principio di parità di trattamento di cui all'art. 2516 c.c., dall'organo amministrativo ed approvato dall'assemblea dei soci; la cooperativa ha il dovere di contrarre con i soci cooperatori che ne facciano richiesta, compatibilmente con le esigenze della gestione sociale e la necessità di rispettare il principio di parità di trattamento; pertanto, i "soci utenti" hanno, nei termini sopra indicato, diritto ad ottenere dalla cooperativa i servizi sociali rientranti nell'oggetto sociale.

3.5 La cooperativa svolge la propria attività caratteristica ai sensi dell'art. 1, lettera a), della legge 8 novembre 1991 n. 381, e dell'art. 2520, comma 2, del codice civile, in modo da procurare beni e servizi di particolare rilevanza sociale a soggetti appartenenti a particolari categorie, anche di non soci, come meglio risulta dalle previsioni del presente statuto relative allo scopo mutualistico ed all'oggetto sociale.

Art. 4 (Oggetto sociale)

4.1 La cooperativa, con riferimento ed in conformità al proprio scopo mutualistico, ed agli interessi e requisiti dei propri soci cooperatori, ha per oggetto:

- svolgere i seguenti servizi territoriali e domiciliari nell'ambito delle attività socio - sanitarie: assistenza so-

ciale a favore di anziani, minori e disabili presso il loro

domicilio o altrove, assistenza scolastica, progetti terapeutico riabilitativi sostenuti da budget di salute, assistenza domiciliare integrata con servizi sanitari, assistenza domiciliare socio-assistenziale, telesoccorso, centri per le famiglie, mediazione familiare, laboratori di educativa territoriale, centri antiviolenza, mediazione culturale, segretariato sociale, telefonia sociale, trasporto sociale, unità mobile di strada, pronto intervento sociale;

- svolgere le seguenti attività socio - sanitarie residenziali e semiresidenziali: nido e micro-nido d'infanzia, servizi integrativi al nido spazio bambini e centro per bambini e famiglie, centro sociale polifunzionale, comunità di pronta e transitoria accoglienza, casa famiglia, comunità educativa a dimensione familiare, comunità alloggio, gruppo appartamento, comunità di accoglienza per gestanti madri e bambini, casa di accoglienza per donne maltrattate, casa protetta per donne vittime di tratta e/o sfruttamento, centro sociale polifunzionale, comunità tutelare per persone non autosufficienti;

- svolgere attività educativa domiciliare, di supporto all'istruzione, ludico-educative e di cura, di doposcuola;

- organizzare e realizzare attività educative nell'ambito della musica e delle arti in genere, attività di musicoterapia, corsi di formazione, laboratori creativi e didattici di vario genere;

- organizzare e realizzare corsi e attività ricreative, sportive e per il tempo libero;

- organizzare attività di intrattenimento, divertimento e di animazione;

- realizzare attività socio-riabilitative da svolgere in strutture residenziali e semiresidenziali anche per soggetti con fragilità sociale;

- svolgere attività finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, o aspiranti all'avvio di iniziative di piccola impresa o lavoro autonomo, anche a mezzo di corsi di formazione;

- gestire, stabilmente o temporaneamente, in proprio o per conto terzi: aree attrezzate per verde pubblico, riserve naturali, attività finalizzate al turismo, allo sport e alla comunicazione (telematica, radio e televisiva), servizi di protezione civile e attività di servizio civile e comunque tutti i servizi esternalizzabili dagli Enti locali;

- con carattere esclusivamente strumentale e accessorio rispetto alle suddette attività sociali ed educative prevalenti la società potrà gestire in proprio e per conto terzi ogni attività di somministrazione di pasti e bevande.

La società per lo svolgimento di attività per cui necessitano autorizzazioni preventive dovrà fornirsi delle stesse, e per le eventuali attività professionali protette si servirà di

professionisti abilitati o iscritti in appositi albi o registri che opereranno sotto la loro personale e diretta responsabilità.

Per l'esercizio delle attività predette la cooperativa si propone di interagire con altri enti ed organismi pubblici e privati che ne condividano gli ideali e le finalità.

Tutte quelle tra le attività di cui al presente oggetto sociale le quali richiedessero, per la loro esplicazione, l'ausilio di professionisti dotati di particolari titoli abilitativi e/o di personale comunque dotato di peculiari qualifiche o competenze, si svolgeranno tramite l'utilizzazione, in qualsiasi forma giuridica, e sotto la responsabilità di detti professionisti e/o di detto personale.

La Cooperativa può compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria (ma non nei confronti del pubblico o in via prevalente), necessarie o comunque utili alla realizzazione degli scopi sociali, nonché fra l'altro, ai soli fini esemplificativi:

- a) validamente intervenire in licitazioni, gare, bandi ed appalti di qualsivoglia genere, provvedendo all'acquisto, anche nell'ambito di procedure concorsuali, di beni mobili, immobili e mobili registrati per finalità strumentali al raggiungimento degli scopi sociali;
- b) assumere interessenze, quote e partecipazioni, anche azionarie, in altre società, enti, associazioni di imprese e consorzi, nazionali ed esteri, che abbiano analoghe attività sociali e che si propongano, al contempo, scopi affini e/o comunque compatibili con quelli dei presenti patti sociali;
- c) dare adesione o partecipazione ad enti ed organismi economici, consortili e fideiussori, diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolare gli scambi e gli approvvigionamenti;
- d) favorire e sviluppare iniziative sociali, mutualistiche, culturali, professionali, ricreative e sportive, sia con creazione di apposite sezioni, sia con partecipazione ad organismi ed Enti all'uopo idonei.

La cooperativa, per sopperire alle proprie necessità di carattere finanziario, può ricevere finanziamenti da parte dei soci, finalizzati al perseguimento dell'oggetto sociale, secondo modalità disciplinate da regolamento interno e, comunque, nel rispetto della normativa di tempo in tempo vigente.

La società si inibisce la raccolta di risparmio tra il pubblico e le attività previste dal D.Lgs. 415/1996.

La cooperativa può partecipare a pubblici appalti.

4.2 La cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione

pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

4.3 La cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito regolamento approvato dall'assemblea sociale.

4.4 La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'art. 2545-septies del codice civile.

TITOLO III - SOCI COOPERATORI

Art. 5 (Soci cooperatori ordinari)

5.1 Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

5.2 Fermo restando il disposto di cui all'art. 2522, comma 2, cod. civ., possono assumere la qualifica di soci cooperatori tutte le persone fisiche aventi piena capacità di agire che, per professione, capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale maturate nei settori di cui all'oggetto della cooperativa, possano partecipare direttamente ai lavori dell'impresa sociale ed attivamente cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo con la propria attività lavorativa o professionale. Ai soci che svolgono direttamente, in qualità di operatori, mansioni di carattere socio-sanitario ed educativo sono richiesti, in particolare, i seguenti requisiti:

- attitudini e capacità professionali adeguate allo svolgimento della propria mansione;
- possesso del titolo idoneo alla realizzazione continuativa dell'attività, nei casi in cui esso è richiesto dalla normativa italiana e comunitaria.

Ai soci che non svolgono direttamente, in qualità di operatori, mansioni di carattere socio-sanitario ed educativo:

- proporzionata e adeguata capacità di svolgere le proprie mansioni in relazione alla qualità che essi assumono con l'ingresso in cooperativa.

5.3 L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico ed all'effettiva partecipazione del socio all'attività della cooperativa; l'ammissione deve essere coerente con la capacità della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.

5.4 Le nuove ammissioni non devono compromettere l'erogazione del servizio mutualistico in favore dei soci preesistenti.

5.5 In deroga a quanto precede, possono essere ammessi come soci cooperatori anche elementi tecnici ed amministrativi, in numero strettamente necessario al buon funzionamento dell'im-

presa sociale.

5.6 Qualora siano presenti i presupposti di legge per la loro ammissione, possono essere ammesse altresì come soci cooperatori le persone giuridiche i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli della cooperativa o soggette alla direzione o al controllo di altre società i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli della cooperativa.

5.7 In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società che, secondo la valutazione dell'organo amministrativo, si trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con la cooperativa.

Art. 6 (Categoria speciale di soci cooperatori)

6.1 L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori (anche sprovvisti dei requisiti di cui all'art. 5) in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

- a) alla loro formazione professionale;
- b) al loro inserimento nell'impresa.

6.2 Nel caso di cui alla lettera a) del precedente comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

6.3 Nel caso di cui alla lettera b) del precedente comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorchè parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

6.4 La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

- 1) La durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;
- 2) I criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;
- 3) Il numero di quote che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione.

6.5 Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto dal presente statuto, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa.

6.6 Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

6.7 I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria spe-

ciali non possono in ogni caso superare un decimo dei voti

spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in assemblea.

6.8 I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'organo amministrativo della cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422 e 2545-bis del codice civile.

6.9 Oltre che nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

6.10 Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dal presente statuto:

a) nel caso di interesse alla formazione: l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;

b) nel caso di interesse all'inserimento nell'impresa: l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa; l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria; il mancato adeguamento agli standard produttivi.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'organo amministrativo anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari.

6.11 Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci cooperatori ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'organo amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 5 del presente statuto. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura dell'organo amministrativo nel libro dei soci. In caso di mancato accoglimento, l'organo amministrativo deve, entro sessanta (60) giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.

Art. 7 (Domanda di ammissione)

7.1 Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;

b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;

c) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;

d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente

il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

7.2 Nei casi previsti e ricorrendone le condizioni previste dalla legge, se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;

b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;

c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

7.3 L'organo amministrativo potrà richiedere all'aspirante socio altri documenti ad integrazione di quelli sopra elencati al fine di meglio identificare i requisiti previsti dal precedente art. 5.

7.4 L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

7.5 La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'organo amministrativo, sul libro dei soci.

7.6 L'organo amministrativo deve, entro sessanta (60) giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta (60) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

7.7 L'organo amministrativo nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 8 (Conferimenti e azioni dei soci cooperatori)

8.1 I conferimenti dei soci cooperatori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote ciascuna del valore di euro cento (100,00).

8.2 La quota complessiva detenuta da ciascun socio non può essere inferiore o superiore ai limiti di legge.

Art. 9 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)

9.1 Le quote dei soci cooperatori non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la società senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo.

9.2 Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione all'organo amministrativo

con lettera raccomandata, fornendo, con riferimento all'acquirente, le indicazioni previste nel precedente art. 7. Salvo espressa autorizzazione dell'organo amministrativo, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intera quota detenuta dal socio.

9.3 Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta (60) giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Art. 10 (Obblighi del socio)

10.1 Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'organo amministrativo:

- del capitale sottoscritto;
- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
- dal sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'organo amministrativo;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali.

10.2 Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo trenta (30) giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla cooperativa.

10.3 I soci operatori:

a) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione della medesima;

b) partecipano all'elaborazione dei programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;

c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale, a partecipare al rischio di impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;

d) mettono a disposizione le loro capacità professionali anche in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta;

e) contribuiscono all'attività dell'impresa sociale a seconda della necessità e, in particolare, prestano il loro lavoro in cooperativa in relazione alla natura del rapporto di lavoro, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.

10.4 E' fatto divieto ai soci operatori di aderire contemporaneamente ad altre imprese, specialmente in quelle che perseguono identici scopi sociali ed esplicano una attività

concorrente, nonché di prestare lavoro a favore di terzi e-

sercenti imprese concorrenti. In deroga al presente punto, l'organo amministrativo, in considerazione delle caratteristiche, della tipologia del rapporto di lavoro instaurato, può autorizzare il socio allo svolgimento di prestazioni lavorative a favore di terzi, nonché in qualità di socio, presso altre cooperative.

Art. 11 (Diritti dei soci)

11.1 I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

11.2 Il socio non amministratore che intende procedere alla consultazione dei libri sociali o dei documenti relativi all'amministrazione deve farne richiesta scritta all'organo amministrativo, il quale determinerà la data d'inizio della consultazione entro dieci (10) giorni dal ricevimento della richiesta, comunicandola tempestivamente al richiedente.

11.3 La richiesta può essere effettuata mediante raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero tramite fax o posta elettronica.

11.4 La consultazione può svolgersi durante l'orario di lavoro della società, con modalità e durata tali da non arrecare pregiudizio all'ordinario svolgimento dell'attività.

11.5 Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società.

Art. 12 (Perdita della qualità di socio)

12.1 La qualità di socio si perde:

1. per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
2. per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

Art. 13 (Recesso del socio)

13.1 Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) il cui rapporto di lavoro - subordinato, autonomo o di altra natura - sia cessato per qualsiasi motivo.

13.2 Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata che deve essere spedita entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione, esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

13.3 Il recesso non può essere esercitato e, se già esercita-

to, è privo di efficacia, se, entro novanta giorni, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

13.4 Spetta all'organo amministrativo constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso.

Se non sussistono i presupposti del recesso, l'organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta (60) giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi il Tribunale.

13.5 Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

13.6 Il recesso non può essere parziale.

Art. 14 (Esclusione)

14.1 L'esclusione può essere deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;

b) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali, salva la facoltà dell'organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a sessanta (60) giorni per adeguarsi;

c) che, previa intimazione da parte dell'organo amministrativo con termine di almeno trenta (30) giorni, non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o nei pagamenti di somme dovute alla società a qualsiasi titolo;

d) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'organo amministrativo;

e) nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;

f) il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento;

g) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 10, senza la prevista autorizzazione dell'organo amministrativo;

h) che sia in possesso dei requisiti per avere diritto ai

trattamenti pensionistici previsti dalla legge, ovvero si trovi in condizioni di sopravvenuta inabilità a partecipare ai lavori dell'impresa sociale. In tal caso, quando ricorrono particolari esigenze interne, l'organo amministrativo può derogare l'applicazione di detto punto, fissando il limite massimo della eccezionale prosecuzione del rapporto sociale;

i) che abbia cessato per qualsiasi ragione o causa il rapporto di lavoro con la cooperativa;

j) che non adempia la propria prestazione mutualistica con diligenza, ovvero quando incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di lavoro previste nel regolamento interno ai sensi dell'art. 6 della legge n. 142/2001 od eventualmente previste dal CCNL di riferimento;

k) che danneggi moralmente o materialmente la società o fomenti dissidi o disordini fra i soci;

l) che, senza giustificato motivo, non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la società.

14.2 Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

14.3 L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura dell'organo amministrativo.

Art. 15 (Liquidazione)

15.1 I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato ai sensi di legge o del presente statuto, la cui liquidazione - eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

15.2 La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, comma 3, del codice civile.

15.3 Il pagamento è effettuato entro centottanta (180) giorni dall'approvazione del bilancio stesso, fatta eccezione per la frazione della quota assegnata al socio ai sensi dell'articolo 2545-quinquies, la cui liquidazione, unitamente agli interessi legali, può essere corrisposta in più rate entro un termine massimo di cinque (5) anni.

Il pagamento deve essere fatto entro centottanta (180) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Art. 16 (Morte del socio)

16.1 In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso della quota effettivamente versata ed eventualmente rivalutata come pre-

visto dalla legge o dal presente statuto.

16.2 Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Art. 17 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

17.1 La cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i cinque (5) anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'organo amministrativo alla riserva legale.

17.2 I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 14 oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra.

17.3 La cooperativa può compensare il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, dal pagamento della prestazione mutualistica o dal rimborso dei prestiti, con il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile.

17.4 Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

17.5 Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV - SOCI VOLONTARI

Art. 18 (Requisiti)

Ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 381/1991, possono essere ammessi come soci volontari coloro che intendono prestare gratuitamente la loro opera di lavoro a favore della cooperativa per contribuire al raggiungimento degli scopi sociali della medesima.

Il loro numero non potrà superare la metà del numero complessivo dei soci.

Art. 19 (Domanda di ammissione)

Coloro che intendano essere ammessi come soci volontari della cooperativa dovranno presentare apposita domanda contenente:

- nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza;
- indicazione della propria attività di lavoro;

- dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti interni ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

- numero delle quote che intendono sottoscrivere, in misura comunque non inferiore al limite minimo stabilito dalla legge, né superiore al limite massimo stabilito dalla legge per i soci cooperatori;

- precisazione delle prestazioni di lavoro disponibili, a titolo gratuito, per la cooperativa.

Sull'accettazione della domanda è competente a decidere l'organo amministrativo, che provvede all'annotazione nell'apposita sezione del libro dei soci.

In ogni caso, l'ammissione di soci volontari deve essere coerente con la capacità della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci cooperatori e compatibile con l'attività di lavoro da questi prestata.

Art. 20 (Obblighi)

20.1 Il socio volontario ha gli obblighi di cui al precedente art. 10, tuttavia, l'obbligo di prestare la propria attività di lavoro sarà commisurato alla disponibilità data alla cooperativa ed agli impegni assunti verso la medesima, così come previsto dal regolamento interno.

20.2 Egli potrà recedere dalla cooperativa in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta, tramite lettera raccomandata, con un termine di preavviso di almeno un mese, e potrà essere dichiarato escluso dalla cooperativa medesima nei casi previsti dal precedente art. 14, compatibilmente con la particolare natura del suo rapporto sociale.

20.3 Gli effetti dello scioglimento del rapporto sociale fra la cooperativa ed il socio volontario per recesso ed esclusione si verificano negli stessi termini previsti per i soci cooperatori.

TITOLO V - PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 21 (Elementi costitutivi)

21.1 Il patrimonio della cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori;

b) dalla riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;

c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del presente statuto;

d) dalla riserva straordinaria;

e) da ogni altra riserva costituita dalle decisioni dei soci e/o prevista per legge.

21.2 Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sottoscritte.

Art. 22 (Bilancio di esercizio)

22.1 L'esercizio sociale va dall'1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

22.2 Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

22.3 Il progetto di bilancio deve essere presentato alla decisione dei soci per l'approvazione entro centoventi (120) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta (180) giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, segnalate dagli amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

22.4 La decisione dei soci che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore al trenta per cento (30%);
- b) al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;
- d) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici.

22.5 La decisione dei soci può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.

Art. 23 (Ristorni)

23.1 L'organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

In ogni caso, l'ammontare complessivo dei ristorni non potrà essere superiore all'ammontare dell'avanzo documentato di gestione generato esclusivamente dall'attività con i soci (né al limite massimo stabilito dall'art. 3 della legge n. 142/2001 e successive modificazioni).

23.2 I soci, in sede di approvazione del bilancio, deliberano sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio;
- emissione di quote di sovvenzione.

23.3 La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.

TITOLO VI - DECISIONI DEI SOCI. COMPETENZE E MODALITA'

Art. 24 (Decisioni dei soci)

24.1 I soci decidono sulle materie riservate alla loro compe-

tenza dalla legge e dalle presenti norme per il funzionamento della società, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro approvazione.

24.2 In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina dell'organo amministrativo;
- c) la nomina nei casi previsti dall'art. 2477 dell'organo di controllo o del revisore;
- d) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

24.3 Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere a), b), c) sono adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, nelle forme, rispettivamente, di cui agli artt. 25 e 26.

24.4 Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere d) ed e), oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, devono essere adottate mediante deliberazione assembleare, nelle forme di cui al successivo art. 28.

Art. 25 (Decisioni dei soci mediante consultazione scritta)

25.1 La consultazione scritta avviene su iniziativa di uno o più amministratori o di tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei voti spettanti e consiste in una proposta di deliberazione che deve essere inviata a tutti i soci, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. Dalla proposta devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della consultazione e quanto necessario per assicurare un'adeguata informazione sugli argomenti da trattare, nonché l'esatto testo della decisione da adottare.

25.2 Ai soci è assegnato il termine di dieci (10) giorni per trasmettere la risposta, che deve essere scritta e sottoscritta in calce al documento ricevuto, salvo che la proposta indichi un diverso termine, purché non inferiore a giorni cinque (5) e non superiore a giorni trenta (30).

25.3 La risposta deve contenere un'approvazione o un diniego.

25.4 La mancanza di risposta del socio entro il termine suddetto è considerata voto contrario.

25.5 L'organo amministrativo deve raccogliere le consultazioni ricevute e comunicarne il risultato a tutti i soci, a tutti gli amministratori ed ai sindaci, se nominati, indicando:

- i soci favorevoli, contrari o astenuti, nonché la quota di capitale da ciascuno rappresentata;
- la data in cui si è formata la decisione, che coincide con

la scadenza del termine fissato nella proposta;

- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi soci.

25.6 Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

25.7 Il documento contenente la proposta di decisione inviato a tutti i soci ed i documenti pervenuti alla società e recanti l'espressione della volontà dei soci devono essere conservati dalla società. Tutti i detti documenti possono anche essere redatti e spediti su supporto informatico, corredato di firma digitale.

Art. 26 (Decisioni mediante consenso espresso per iscritto)

26.1 Il consenso espresso per iscritto indica qualsiasi ipotesi di decisione adottata al di fuori dell'adunanza assembleare e non manifestata in seguito ad una previa consultazione dei soci, in adesione ad una predefinita proposta di decisione ai sensi del precedente art. 25. Esso consiste in una dichiarazione resa da ciascun socio con esplicito e chiaro riferimento all'argomento oggetto della proposta di decisione, del quale il socio consenziente dichiara di essere sufficientemente informato. I consensi possono essere trasmessi con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

26.2 La decisione dei soci si intende formata soltanto qualora pervengano alla società, nelle forme sopraindicate ed entro dieci (10) giorni dal ricevimento della prima comunicazione, i consensi di tanti soci che raggiungano il quorum deliberativo previsto al successivo art. 27.

26.3 L'organo amministrativo deve raccogliere i consensi scritti ricevuti e comunicarne il risultato a tutti i soci, a tutti gli amministratori, ed all'organo di controllo e/o al revisore se nominati, indicando:

- i soci favorevoli, contrari o astenuti nonché la quota di capitale da ciascuno rappresentata;
- la data in cui si è formata la decisione, che coincide con la scadenza del termine fissato nella proposta;
- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi soci.

26.4 Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

26.5 I documenti pervenuti alla società e recanti l'espressione della volontà dei soci devono essere conservati dalla società. Tutti i detti documenti possono anche essere redatti e spediti su supporto informatico, corredato di firma digitale.

Art. 27 (Decisioni mediante consultazione scritta o consenso

espresso per iscritto: diritto di voto e quorum)

27.1 Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui agli artt. 25 e 26, se iscritto a libro soci da almeno novanta (90) giorni, e può esprimere un solo voto se socio cooperatore. Ai soci cooperatori persone giuridiche, se ammessi, è possibile attribuire più voti, ma non oltre cinque (5), in relazione all'ammontare della quota oppure al numero dei loro membri, in conformità con i criteri stabiliti da un apposito regolamento.

27.2 Le decisioni dei soci mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei voti attribuibili a tutti i soci.

Art. 28 (Decisioni dei soci mediante deliberazione assembleare)

28.1 Con riferimento alle materie indicate nelle lettere d) ed e) del precedente art. 24.2 e in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente atto costitutivo, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.

28.2 L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo presso la sede sociale, ovvero in altro luogo, purchè nell'ambito del territorio italiano.

28.3 L'assemblea è convocata con avviso trasmesso con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto (8) giorni prima di quello fissato per l'assemblea, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci. In caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino dal libro dei soci.

28.4 Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare.

28.5 In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli amministratori e dei sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 29 (Decisioni dei soci mediante deliberazione assembleare: costituzione e quorum deliberativi)

29.1 L'assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aven-

ti diritto al voto.

29.2 L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti. Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato, sul cambiamento dell'oggetto, sulla trasformazione del tipo e sulla fusione della società oppure sul trasferimento della sede sociale anche in altre località del territorio dello Stato, le deliberazioni devono essere prese sempre con il voto favorevole del cinquantuno per cento (51%) dei soci con diritto di voto.

Art. 30 (Votazioni)

30.1 Per le votazioni in sede assembleare si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'assemblea.

30.2 Sono escluse le votazioni a scrutinio segreto.

30.3 L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.

In tal caso, è necessario che:

- sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di comunicazione, qualora ve ne siano, i luoghi audio o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire.

La riunione si considererà svolta nel luogo ove saranno presenti il presidente e il segretario.

Art. 31 (Voto)

31.1 Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta (90) giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

31.2 Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

31.3 Ai soci cooperatori persone giuridiche, se ammessi, è possibile attribuire più voti, ma non oltre cinque (5), in relazione all'ammontare della quota oppure al numero dei loro membri, in conformità con i criteri stabiliti da un apposito regolamento.

31.5 I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro

socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima ca-

tegoria di socio cooperatore, e che non sia amministratore o dipendente come disposto nell'art. 2372 del codice civile. Ciascun socio non può rappresentare più di un socio. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Art. 32 (Presidenza dell'assemblea)

32.1 L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

TITOLO VII - AMMINISTRAZIONE

Art. 33 (Amministrazione)

33.1 La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione.

33.2 Il consiglio di amministrazione sarà composto da un numero di consiglieri variabile da tre (3) a sette (7), ed il loro numero sarà determinato di volta in volta prima dell'elezione.

33.3 La maggioranza dei componenti il consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche, se ammesse alla cooperativa.

33.4 I componenti dell'organo amministrativo durano in carica tre esercizi sociali, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

33.5 Il consiglio elegge nel suo seno il presidente ed il vice presidente qualora a ciò non abbia provveduto l'assemblea al momento della nomina.

Art. 34 (Compiti degli Amministratori)

34.1 Gli amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della società, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge.

34.2 Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Ogni centottanta (180) giorni gli organi delegati devono riferire agli amministratori e all'organo di controllo se nominato sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilevanza.

vo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate

dalla cooperativa ed eventualmente dalle sue controllate.

34.3 L'Organo amministrativo, qualora lo ritenga opportuno per migliorare la qualità e l'efficacia dei servizi forniti dalla cooperativa, potrà istituire appositi comitati scientifici, determinandone, con apposita delibera, l'ordinamento e le relative mansioni.

Art. 35 (Metodi decisionali semplificati)

35.1 Le decisioni del Consiglio di Amministrazione, salvo quanto previsto nel successivo art. 36, sono adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, secondo quanto verrà deciso dallo stesso consiglio nella prima riunione dopo la nomina.

35.2 La consultazione scritta avviene su iniziativa del presidente ovvero di uno o più amministratori e consiste in una proposta di deliberazione che deve essere inviata a tutti i consiglieri e ai sindaci, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

Dalla proposta devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della consultazione e quanto necessario per assicurare un'adeguata informazione sugli argomenti da trattare, nonché l'esatto testo della decisione da adottare.

35.3 Il consenso espresso per iscritto indica qualsiasi ipotesi di decisione adottata al di fuori dell'adunanza collegiale e non manifestata in seguito ad una previa consultazione dei consiglieri, in adesione ad una predefinita proposta di decisione. Esso consiste in una dichiarazione resa da ciascun consigliere con esplicito e chiaro riferimento all'argomento oggetto della decisione, del quale il consigliere consenziente dichiara di essere sufficientemente informato. I consensi possono essere trasmessi con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto consenso.

35.4 La consultazione ovvero la richiesta del consenso può essere effettuata con ogni sistema di comunicazione, ivi compresi il telefax e la posta elettronica.

35.5 Le decisioni di cui al presente articolo sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica.

Art. 36 (Metodo decisionale collegiale)

36.1 Con riferimento alle materie indicate dall'art. 2475, comma 5 (redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o di scissione, nonché le decisioni di aumento di capitale), e dall'art. 2544, comma 1 (poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici), ovvero quando lo richieda la maggioranza degli amministratori in carica ovvero in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente atto costitutivo, le decisioni del consiglio di amministrazione debbono essere adottate mediante deliberazione collegiale.

36.2 A tal fine il consiglio di amministrazione viene convo-

cato e quindi chiamato a formare le proprie deliberazioni dal presidente con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (per esempio fax, posta elettronica), almeno cinque (5) giorni prima dell'adunanza.

36.3 Le adunanze dell'organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Art. 37 (Integrazione del consiglio)

37.1 In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.

37.2 Se viene meno la maggioranza degli amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.

37.3 In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dal collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del collegio sindacale, il consiglio di amministrazione è tenuto a fare ricorso alla decisione dei soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Art. 38 (Compensi agli amministratori)

38.1 Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti agli amministratori e ai membri del comitato esecutivo, se nominato. Spetta al consiglio, sentito il parere del collegio sindacale, se nominato, determinare il compenso dovuto agli amministratori, tenendo conto dei particolari compiti attribuiti ad alcuno di essi.

Art. 39 (Rappresentanza)

39.1 All'organo amministrativo è affidata la gestione della cooperativa: a tal fine l'organo amministrativo potrà compiere **tutti gli atti e tutte le operazioni sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione**, con la sola esclusione di quegli atti e di quelle operazioni che la legge e il presente Statuto riservano espressamente ai soci.

39.2 La **rappresentanza generale** della società spetta al Presidente o ai consiglieri delegati, se nominati.

39.3 L'organo amministrativo potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

TITOLO VIII - ORGANO DI CONTROLLO

Art. 40 (Organo di controllo e Revisore)

Sussistendone l'obbligo ai sensi di legge ovvero laddove i soci lo decidessero, l'assemblea nomina l'organo di controllo composto come per legge. All'organo di controllo si applicano le norme all'uopo previste dal Codice Civile e dalle altre norme in materia.

Ove nominato, l'organo di controllo avrà competenze e poteri

previsti per tale organo dal codice civile e dalle altre disposizioni normative vigenti in materia.

Con delibera dell'assemblea dei soci, la revisione legale dei conti può essere affidata, in alternativa all'organo di controllo e fuori dai casi di obbligatorietà dello stesso, ad un revisore legale o ad una società di revisione, iscritti nell'apposito registro.

Per la revisione legale dei conti si applicano le norme del codice civile e le altre disposizioni normative vigenti in materia. Le riunioni dell'organo di controllo possono tenersi anche con mezzi di telecomunicazione; in tal caso si applicano le disposizioni previste nel presente statuto in materia di organo amministrativo.

TITOLO IX - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Art. 41 (*Scioglimento anticipato*)

41.1 L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 42 (*Devoluzione patrimonio finale*)

42.1 In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto con le modalità previste dalla legge.

TITOLO X - DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 43 (*Regolamenti*)

43.1 Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.

43.2 Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici se verranno costituiti.

Art. 44 (*Divieti*)

44.1 In ragione della qualità di cooperativa a mutualità prevalente, che la società intende assumere e mantenere, ai sensi dell'articolo 2514, comma 1, del codice civile:

a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo, rispetto al capitale effettivamente versato;

b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori, o comunque posseduti dagli stessi, in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) è fatto divieto di distribuire le riserve tra i soci cooperatori;

d) è fatto obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto sol-

tanto il capitale sociale effettivamente esistente e versato, ed i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Ai fini delle lettere a) e b), dovrà tenersi conto della più recente emissione di buoni postali fruttiferi, alla data dell'assemblea che delibera la distribuzione dei dividendi o la remunerazione degli strumenti finanziari.

Le clausole contenute nel presente articolo sono inderogabili, e devono essere di fatto osservate ai fini della spettanza delle agevolazioni fiscali previste dalla legge.

La cooperativa si propone di svolgere la propria attività caratteristica in prevalenza con i soci, ai sensi degli articoli 2512 e 2513 del codice civile.

Gli amministratori, e l'organo di controllo o il revisore se nominati, documentano:

- 1) nella nota integrativa al bilancio, la condizione di prevalenza di cui agli articoli 2512 e 2513 del codice civile;
- 2) sempre nella nota integrativa al bilancio, i dati relativi all'attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche (art. 2545-sexies, comma 2, c.c.);
- 3) nella relazione sulla gestione e nella relazione dell'organo di controllo o del revisore, i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico (art. 2545 del codice civile) tenendo conto della particolarità dello scopo mutualistico proprio della cooperativa, operante ai sensi dell'art. 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991 n. 381, e dell'art. 2520, comma 2, del codice civile; a tal fine, essi devono in particolare evidenziare:
 - il rapporto tra la gestione sociale attuata e la causa mutualistica della cooperativa, e quindi le modalità di organizzazione dell'attività mutualistica della società a beneficio dei soci cooperatori ed in genere dei particolari destinatari dell'attività sociale e di conclusione di contratti di scambio con i soci stessi; nonché la fruizione da parte di questi ultimi del vantaggio mutualistico, anche mediante distribuzione di ristorni;
 - i criteri seguiti per la distribuzione degli utili, per la formazione delle riserve statutarie e per l'ammissione di nuovi soci cooperatori;
 - i criteri seguiti nella raccolta dei prestiti sociali, e nell'impiego delle relative risorse;
 - i criteri seguiti per l'assunzione di partecipazioni in altre società;
 - il rapporto esistente tra le partecipazioni dei soci cooperatori e quelle degli eventuali soci finanziatori, ed in generale l'ammontare degli strumenti finanziari eventualmente emessi dalla società e della relativa remunerazione.

Art. 43 (Rinvio)

43.1 Alla presente cooperativa si applicano, oltre alla nor-

mativa speciale in materia, per quanto non previsto dagli articoli 2511 e seguenti del codice civile, ed in quanto compatibili, le disposizioni delle società a responsabilità limitata; il superamento di entrambi i limiti stabiliti dall'art. 2519 c.c. determina l'obbligo per gli amministratori di convocare, senza indugio, l'assemblea per le necessarie modificazioni dello statuto. In mancanza trovano comunque applicazione le norme delle società per azioni, in sostituzione di quelle delle società a responsabilità limitata non più compatibili con il nuovo regime.

F.to Rodolfo Porrazzo
F.to Maria Celina De Soricellis
F.to Chiara De Soricellis
F.to Gerardo Bocchino
F.to Marika Colangelo
F.to Pasqualino Franco Notaio - Impronta Sigillo